

STATUTO FONDAZIONE TERRAPERTA

Art. 1 – Costituzione e denominazione

1.1 E' costituita, ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i (in seguito, per brevità, anche:

“Codice del Terzo Settore” o “D.lgs. 117/2017”), la Fondazione denominata “FONDAZIONE TERRAPERTA” di seguito “Fondazione”.

1.2 In seguito all’iscrizione nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la denominazione della Fondazione sarà **"FONDAZIONE TERRAPERTA - ETS"**.

Art. 2 – Veste e schema giuridico

2.1 La Fondazione risponde allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione e, nell’ambito dei principi ordinamentali e del modello organizzativo generale della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo settore e dal Codice Civile, è retta dal presente statuto

2.2 La Fondazione si costituisce per effetto della trasformazione dell’Associazione CEFA ETS e della conseguente fusione trasformativa tra i seguenti Enti senza scopo di lucro del Terzo settore, operanti nel settore della cooperazione internazionale: CEFA ETS, AMICI DEI POPOLI ETS, APURIMAC ETS, CENTRO MONDIALITÀ SVILUPPO RECIPROCO ETS ODV, MISSIONE CALCUTTA APS ETS, NO ONE OUT - ETS.

La Fondazione è espressione dell’incontro di cammini diversi, iniziati in tempi e luoghi lontani, ma che progressivamente si sono riconosciuti parte di una stessa storia. Sei organizzazioni, nate dall’ascolto della sofferenza del mondo e da finalità condivise, hanno scelto di unire le proprie esperienze per custodire e rilanciare un impegno comune a favore della dignità della persona e della solidarietà tra i popoli. Tra le prime di queste esperienze vi è quella di CEFA (Comitato Europeo per la Formazione e l’Agricoltura), fondato nel 1972 a Bologna da cooperative agricole e da MCL, su impulso di Giovanni Bersani. A partire dall’agricoltura e dal lavoro rurale, il CEFA ha sviluppato progetti di cooperazione di lungo periodo in Africa e in altri continenti, costruiti insieme alle comunità locali e orientati all’autosviluppo e alla durata nel tempo dei risultati.

Negli stessi anni, a Brescia, prendevano forma altre esperienze animate dalla medesima ispirazione. SVI (Servizio Volontario Internazionale), nata nel 1969 in Burundi e SCAIP (Servizio Collaborazione Assistenza Internazionale Piamartino), fondata nel 1983, hanno operato a lungo accanto alle popolazioni più vulnerabili dell’Africa e dell’America Latina. Dalla loro fusione è nata nel 2020 NO ONE OUT, che raccoglie questa eredità e la rilancia in una forma nuova, capace di sviluppare progettualità più ampie e integrate.

Nel 1974, un gruppo di volontari si recò per la prima volta in Rwanda, dando origine ad Amici del Rwanda, organizzazione di cooperazione internazionale (nel 1993 assume il nome di Amici dei Popoli, con sede a Bologna) che pone al centro l’educazione, la formazione e l’accompagnamento delle giovani generazioni, delle donne e dei gruppi più vulnerabili, con una costante attenzione anche alla sensibilizzazione delle comunità in Italia e in Europa.

Nel 1992, sulle Ande peruviane, nasceva Apurimac, con sede in Italia a Roma per sostenere l’intervento umanitario nella regione di Apurímac. L’associazione ha scelto di stare accanto alle persone che vivono nelle periferie geografiche ed esistenziali, portando cure mediche, sostenendo donne vittime di violenza e famiglie migranti o rifugiate, estendendo poi l’azione ad altri Paesi.

CMSR (Centro Mondialità Sviluppo Reciproco), fondato a Livorno nel 1979 dall’esperienza di Carlo Leoni, ha portato il proprio impegno sociale dalla Toscana al Sud del Mondo. Partendo dalla Tanzania nel 1984, CMSR ha realizzato numerosi progetti nei settori acqua, agricoltura, sanità ed educazione, dando vita anche al CMSR Tanzania, un’organizzazione locale che collabora con CMSR Italia nella gestione dei progetti. L’associazione opera anche in Italia attraverso attività di educazione allo sviluppo, doposcuola per figli di famiglie immigrate e iniziative di sostenibilità ambientale.

Completa questo intreccio di storie Missione Calcutta, profondamente legata a Hélène Ehret, che ha trasformato una promessa personale, nata dall’esperienza di sofferenza durante l’infanzia, in un’opera di solidarietà. Con basi operative in Italia (sede a Bergamo) e in India, Missione Calcutta ha accompagnato migliaia di bambini e bambine nel loro percorso di crescita, garantendo istruzione, cure e nuove opportunità di futuro.

Nonostante la diversità dei luoghi, delle epoche e delle modalità operative, le storie di queste organizzazioni condividono tratti profondi. Tutte nascono dall'impegno concreto di uomini e donne guidati dai valori condivisi, capaci di ascoltare i bisogni delle persone e delle comunità più vulnerabili. Questi protagonisti hanno messo al centro della loro azione la dignità della persona, in particolare dei bambini, dei giovani, delle donne e dei gruppi sociali più marginalizzati, traducendo la carità in azione concreta ed efficace.

Un altro elemento condiviso è la progettualità dal basso, che parte dai bisogni reali delle comunità locali e valorizza la loro partecipazione responsabile, favorendo percorsi di autosviluppo sostenibile e duraturo. Infine, tutte queste esperienze dimostrano una costante attenzione all'apertura, intesa sia come accoglienza del diverso, sia come capacità di creare reti e relazioni solide tra culture, popoli e contesti differenti.

È proprio questa combinazione di uomini e donne impegnati, apertura e responsabilità condivisa che costituisce il cuore della Fondazione TERRAPERTEA, rendendo possibile unire percorsi diversi in un progetto comune di cooperazione e solidarietà per uno sviluppo integrale.

Art.3 – Sede e durata

3.1 La Fondazione ha sede legale nel Comune di Bologna, all'indirizzo deliberato dal Consiglio di Amministrazione e pubblicizzato nelle forme di legge. Le variazioni di indirizzo nell'ambito del Comune non configurano modifica statutaria.

3.2 La Fondazione ha sedi operative nei Comuni di: Bergamo, Brescia, Livorno, Roma, Padova.

3.3 Con delibera del Consiglio di Amministrazione, la Fondazione potrà istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, sedi secondarie, amministrative, sezioni locali, succursali, agenzie e uffici.

3.4 La Fondazione è costituita senza limiti di durata.

Art. 4 – Scopi

4.1 La Fondazione è apolitica e apartitica.

4.2 La Fondazione non ha scopo di lucro e ha quale obiettivo esclusivo il perseguimento di finalità di solidaristiche e di utilità sociale e civile, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività

di interesse generale, con particolare riferimento all'ambito dell'aiuto solidale realizzato tramite la cooperazione internazionale.

4.3 La Fondazione, guidata dai valori di fraternità e comunione universale, e dai principi di equità e giustizia sociale, solidarietà tra i popoli e intergenerazionale, rispetto della dignità umana e uguaglianza di genere, persegue le proprie finalità solidaristiche, di utilità sociale e civile, svolgendo le attività istituzionali individuate nello Statuto e in tale ambito promuovendo sinergie e collaborazioni con altre espressioni organizzate e con le Istituzioni, pubbliche e private, impegnate sulle tematiche comuni per favorire il conseguimento della missione istituzionale.

4.4 La Fondazione intende impegnarsi per un modello di cooperazione internazionale inclusivo, attento a preservare il pianeta con interventi che pongano al centro le comunità, le periferie, le giovani generazioni, per ridurre le disuguaglianze e superare la logica dei confini; intende promuovere i propri scopi solidali, attraverso i suoi volontari e collaboratori in Italia e all'Estero, con un'ottica integrata, sostenibile e a forte partecipazione locale.

Art. 5 - Attività di interesse generale e attività diverse

5.1 La Fondazione persegue le finalità civili, solidaristiche e di utilità sociale richiamate nel precedente articolo attraverso lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla produzione,

all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199;

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014 n. 125, e successive modificazioni;
- attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016 n. 106;
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali, politici e promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53 e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5.2 Per il perseguimento delle finalità istituzionali e nell'ambito delle attività di interesse generale sopra individuate la Fondazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, potrà:

- Realizzare iniziative e progetti di sostegno rivolti a comunità vulnerabili, tra cui popolazioni rurali, donne, giovani, popolazioni indigene, migranti e rifugiati, attraverso interventi mirati alla sicurezza alimentare, all'accesso all'acqua potabile, alla salute e all'istruzione;
- Collaborare con le comunità locali per promuovere processi di sviluppo partecipativo che rafforzino la coesione sociale e l'autonomia delle comunità, in particolare nei contesti rurali, urbani periferici e nelle aree più fragili;
- Incentivare forme di economia solidale, imprese sociali e filiere produttive sostenibili come strumenti di emancipazione economica e inclusione sociale;

- Promuovere luoghi di confronto, dialogo ed elaborazione comune di strategie e politiche di cooperazione tra le organizzazioni rappresentative della società civile in materia di solidarietà e cooperazione internazionale a livello territoriale, nazionale ed internazionale;
- Promuovere relazioni e dialogo interculturale tra i popoli di diverse culture e provenienze e collaborare con le istituzioni pubbliche e le organizzazioni rappresentative della società civile in Italia e all'estero per la costruzione di spazi democratici, percorsi di pace, nonviolenza e diritti umani;
- Promuovere e realizzare percorsi di educazione, istruzione e formazione professionale, con particolare attenzione all'inclusione sociale e lavorativa di donne, giovani, migranti e altre categorie vulnerabili, contrastando la dispersione scolastica e la povertà educativa;
- Sostenere attività culturali di interesse sociale con finalità educativa per valorizzare la diversità culturale e promuovere la convivenza pacifica tra le comunità;
- Realizzare interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni ambientali, supportando pratiche di gestione sostenibile delle risorse naturali, il ripristino di ecosistemi, la promozione di energie rinnovabili, la lotta al cambiamento climatico e l'impegno per le misure di mitigazione;
- Organizzare e sostenere attività di preparazione, riduzione del rischio e altresì di risposta a disastri naturali e umani, sostenendo la resilienza e il recupero presso le comunità colpite;
- Promuovere luoghi di confronto, dialogo ed elaborazione comune di strategie e politiche tra gli attori pubblici e privati della cooperazione internazionale e supportare iniziative di *advocacy* finalizzate a sostenere, incoraggiare e promuovere le politiche pubbliche e le policy private in tale ambito, così come obiettivi e *framework* di organismi, anche internazionali, coerenti con le finalità di interesse generale della Fondazione;
- Promuovere e partecipare a partenariati e protocolli di intesa con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e con soggetti privati, anche attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione;

- Promuovere programmi di accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti, garantendo l'accesso ai servizi essenziali, l'apprendimento linguistico e culturale, e favorendo percorsi di inclusione lavorativa e sociale;
- Valorizzare le competenze dei cittadini e facilitare la loro partecipazione attiva alla vita comunitaria attraverso iniziative di formazione e inserimento lavorative;
- Promuovere, sostenere, sviluppare iniziative di sensibilizzazione, formazione ed educazione alla cittadinanza globale, in collaborazione con scuole, istituzioni pubbliche e private, per la promozione dei valori della solidarietà, del mutuo aiuto e dell'impegno di testimonianza proprio del volontariato;
- Identificare, formulare, implementare e/o monitorare progetti di assistenza tecnica negli ambiti settoriali propri delle attività di interesse generale in cui opera la Fondazione, inclusi i contratti quadro per la fornitura di beni e servizi nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo finanziati da donatori nazionali e internazionali, banche di sviluppo ed enti/soggetti privati;
- Attivarsi in veste erogativa e filantropica, anche in settori e ambiti diversi da quelli più direttamente interessati dalla mission fondativa, rispondendo ad istanze di solidarietà e di aiuto, in modalità sistematica o contingente;
- Promuovere l'istruzione dei giovani e degli adulti, valorizzare le competenze e facilitare la loro partecipazione attiva alla vita comunitaria attraverso iniziative di formazione, anche postscolastica o postuniversitaria e specialistica, il sostegno alla realizzazione di *stage*, tirocini, percorsi di *training*, anche in collaborazione con organizzazioni terze, per favorire l'inserimento lavorativo e per promuovere la cultura del *lifelong learning*;
- Promuovere, supportare, facilitare e sviluppare attività di ricerca, condivisione di conoscenze e rafforzamento delle capacità per sostenere politiche di sviluppo della cooperazione internazionale e politiche di integrazione dei sistemi di sostegno alle popolazioni per l'attuazione di azioni di sviluppo e crescita in una dimensione di sostenibilità, specie nei settori a maggior impatto sociale

quali sanità, istruzione, assistenza, anche con riferimento agli ambiti nazionali in relazione a interventi riferiti a persone in condizione di svantaggio economico, sociale o psico-fisico, basate sull'evidenza in tutti gli ambiti di intervento.

5.3 La Fondazione, con l'osservanza e nei limiti delle prescrizioni di legge e sempre nell'ambito e per il perseguimento degli scopi statuari, potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, l'individuazione delle quali è rimessa alla decisione del Consiglio di Amministrazione, così come ogni operazione mobiliare, immobiliare e finanziaria utile, tra cui partecipare al capitale di enti non profit per sostenere iniziative coerenti con le proprie finalità e partecipare al capitale di società profit, in modalità statico-conservativa, finalizzata all'acquisizione di risorse finanziarie utili a supportare la mission fondativa, sempreché il relativo oggetto sociale non contrasti con i principi civici e sociali statuiti dalla Costituzione italiana e con i principi etici del rispetto delle persone e della loro dignità.

Art. 6 – Raccolta Fondi

6.1 La Fondazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore e delle relative disposizioni attuative, attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

6.2 La Raccolta fondi è condotta impiegando risorse proprie e di terzi, nelle forme consentite dalla legge e dunque anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, la sollecitazione al pubblico e la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore.

Art. 7 – Componenti della Fondazione

7.1 I componenti della Fondazione si suddividono in:

- a. Fondatori
- b. Partecipanti

Art.8 – Fondatori

8.1 I Fondatori sono:

- quanti individuati come tali nell'atto di fusione richiamato nell'art.2 ;
- coloro che accedono alla qualifica, successivamente alla costituzione, in osservanza delle prescrizioni stabilite dallo Statuto.

8.2 L'Assemblea dei Fondatori, anche su proposta del Consiglio di amministrazione, può invitare ad accedere alla qualifica di Fondatori uno o più Partecipanti, così come una o più persone fisiche o giuridiche, anche non rientranti tra i Partecipanti, laddove questi si siano distinti, in ambito nazionale o internazionale nella vita sociale e civile, per particolari meriti, scientifici e/o culturali e/o di dedizione al bene comune o alla testimonianza, attraverso la propria attività, dei valori solidali, civici e di utilità sociale che qualificano la missione specifica della Fondazione.

8.3 Indipendentemente dalle previsioni di cui al precedente 8.2, accedono alla qualifica di Fondatori anche i Partecipanti che, proposta istanza all'Assemblea dei Fondatori, la vedano accolta. L'Assemblea delibera, in via definitiva, alla prima riunione utile, e la decisione è comunicata per iscritto all'interessato. L'istanza deve essere presentata, oltre che in presenza dei requisiti individuati dallo Statuto, secondo i termini e le forme procedurali stabilite dal Consiglio di amministrazione che provvede a istruire la pratica.

8.4 Il rispetto dei termini e delle forme procedurali per la presentazione dell'istanza e la sussistenza dei requisiti individuati dallo Statuto configurano condizioni di procedibilità dell'istanza, e non attribuiscono all'interessato il diritto a vedere accolta l'istanza, il cui esito rimane devoluto alla decisione tecnico-discrezionale dell'Assemblea dei Fondatori.

8.5 I Partecipanti che hanno titolo a presentare domanda di accesso alla qualifica di Fondatori ai sensi del precedente 8.3 sono persone fisiche o giuridiche con anzianità di partecipazione continuativa non inferiore a quattro esercizi sociali, in regola con il versamento dei contributi e che non abbiano subito, nel quadriennio precedente alla presentazione della domanda, provvedimenti di richiamo, esclusione o

altro provvedimento sanzionatorio emanato ai sensi, rispettivamente, dello Statuto, dei regolamenti attuativi e del Codice Etico.

8.6 I Fondatori hanno diritto di presenza, intervento e voto nell'Assemblea dei Fondatori di cui al presente Statuto.

8.7 I Fondatori versano un contributo annuale a sostegno delle attività della Fondazione, determinato dall'Assemblea dei Fondatori, per ciascun esercizio sociale, su proposta del Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea dei Fondatori può deliberare, motivandolo, l'esonero dal versamento della quota annuale in relazione ad uno o più Fondatori.

8.8 Ferme le previsioni statutarie in materia di decadenza della qualifica di Fondatore per mancato versamento del contributo associativo, il Fondatore che non abbia regolarizzato il versamento della quota almeno due giorni prima della riunione subisce la sospensione del diritto di voto nell'Assemblea dei Fondatori, valevole fino alla rimozione della condizione ostativa.

8.9 I Fondatori hanno diritto di recedere dalla Fondazione per motivi personali, ferma restando l'esclusione della ripetizione dei contributi versati, ma a seguito del recesso rimangono obbligati al versamento dei contributi dovuti ai sensi del precedente 8.7 per l'anno in corso; la comunicazione di recesso è trasmessa dall'interessato all'Assemblea dei Fondatori, che ne prende atto.

8.10 La qualifica di Fondatore si perde anche nei casi di:

- a) Decadenza per mancato versamento del contributo, da pronunciarsi previo richiamo e fissazione di termine ad adempiere, o per assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive dell'Assemblea dei Fondatori;
- b) Esclusione per accertamento di condotte e/o iniziative incompatibili o manifestamente confliggenti con le finalità della Fondazione, o per gravi o reiterate condotte, anche omissive, che configurano inadempimento degli obblighi e dei doveri stabiliti dal presente Statuto, dai regolamenti attuativi e dalle delibere dell'Assemblea dei Fondatori e del Consiglio di Amministrazione, dal Codice Etico della Fondazione;

- c) Esclusione per il Fondatore persona giuridica (o ente collettivo), nei casi di: (i) apertura di procedura di liquidazione; (ii) apertura di procedure concorsuali, anche stragiudiziali;
- d) morte del Fondatore persona fisica o estinzione del Fondatore persona giuridica (o ente collettivo).

Competente a pronunciare la cessazione della qualifica di Fondatore, previo accertamento della causa, è l'Assemblea dei Fondatori. La delibera di esclusione deve essere notificata al Fondatore escluso con qualsiasi mezzo assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento. Contro la delibera di esclusione il Fondatore escluso può ricorrere all'Arbitrato previsto nell'art. 23 dello statuto entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della notifica.

Art.9 – Partecipanti

9.1 Rientrano tra i Partecipanti coloro che:

- a. sono individuati come tali nell'atto di fusione richiamato nell'art.2;
- b. aderiscono alla Fondazione in tale qualità successivamente alla sua costituzione.

9.2 Possono aderire alla Fondazione in qualità di Partecipanti le persone fisiche e giuridiche, inclusi gli enti collettivi anche privi di personalità giuridica purché formalmente costituiti, di natura pubblica o privata, nazionali o esteri, che intendano contribuire al perseguimento degli scopi della Fondazione.

9.3 Gli aspiranti alla qualifica di Partecipanti presentano domanda di ammissione al Consiglio di amministrazione, che delibera entro trenta giorni, comunicando l'esito all'interessato. Se la domanda è accolta, in seguito al versamento del contributo, cui è subordinato il perfezionamento della partecipazione, salvo quanto al successivo 9.6, il Consiglio provvede a comunicarlo al Partecipante e all'iscrizione nel libro dei Partecipanti la Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione, nella prima assemblea utile, ne dà notizia ai Fondatori.

9.4 In caso di rigetto dell'istanza, da rendere con motivazione, l'interessato può avanzare, entro dieci giorni, richiesta di pronuncia da parte dell'Assemblea dei Fondatori, che decide alla prima occasione utile, in via definitiva.

- 9.5 I Partecipanti sono tenuti a una condotta coerente con le finalità etiche che connotano la Fondazione, ad evitare ogni iniziativa incompatibile o manifestamente confliggente con le finalità della Fondazione, a rispettare i disciplinari interni (statuto e regolamenti), le delibere degli Organi di amministrazione e indirizzo, il Codice Etico della Fondazione.
- 9.6 I Partecipanti versano un contributo annuale a sostegno delle attività della Fondazione, determinato dall'Assemblea dei Fondatori, per ciascun esercizio sociale, su proposta del Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea dei Fondatori può deliberare, motivandolo, l'esonero dal versamento della quota annuale in relazione ad uno o più Partecipanti.
- 9.7 I Partecipanti hanno diritto di presenza, intervento e voto nell'Assemblea dei Partecipanti di cui al presente Statuto.
- 9.8 Ferme le previsioni statutarie in materia di decadenza della qualifica di Partecipante per mancato versamento del contributo associativo, il Partecipante che non abbia regolarizzato il versamento della quota almeno due giorni prima della riunione, subisce la perdita temporanea del diritto di voto nell'Assemblea dei Partecipanti, valevole fino alla rimozione della condizione ostativa.
- 9.9 La qualifica di Partecipante dura, di norma, per l'intero periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato, e si perde per i seguenti motivi:
- a. Recesso, da esercitarsi in qualunque momento, fermo il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte;
 - b. Decadenza per mancato versamento del contributo, da pronunciarsi previo richiamo e fissazione di termine ad adempiere;
 - c. Decadenza per assenza ingiustificata a tre assemblee consecutive;
 - d. Esclusione per accertamento di condotte e/o iniziative incompatibili o manifestamente confliggenti con le finalità della Fondazione, o per gravi o reiterate condotte, anche omissive, che configurano inadempimento degli obblighi e dei doveri stabiliti dal presente Statuto, dai

regolamenti attuativi e dalle delibere dell'Assemblea dei Fondatori e del Consiglio di

Amministrazione, dal Codice Etico della Fondazione;

- e. Esclusione per il partecipante persona giuridica (o ente collettivo), nei casi di: (i) apertura di procedura di liquidazione; (ii) apertura di procedure concorsuali, anche stragiudiziali;
- f. Morte del Partecipante persona fisica o estinzione del Partecipante persona giuridica (o ente collettivo).

Competente a pronunciare la cessazione della qualifica di Partecipante, previo accertamento della causa, è il Consiglio di Amministrazione.

Nei casi di operazioni straordinarie di fusione, scissione, trasformazione, o di conferimento dell'azienda di un ente Partecipante, il Consiglio di Amministrazione può deliberare, motivandola, la sua esclusione dalla Fondazione.

Il Partecipante dichiarato escluso o decaduto può richiedere, entro dieci giorni, il riesame del provvedimento da parte dell'Assemblea dei Fondatori, che si pronuncia in via definitiva alla prima riunione utile.

La cessazione della qualità di partecipante dovuta al verificarsi della causa di cui alla precedente lett. d), è ostativa alla procedibilità di eventuale nuova istanza di ammissione presentata dall'interessato.

La cessazione della qualità di partecipante dovuta, rispettivamente, alle cause di cui alle precedenti lettere a), b), c) ed e) non è ostativa alla presentazione di nuova istanza di ammissione, purché:

- a. siano stati comunque assolti gli obblighi di versamento contributivi ancora pendenti o comunque inevasi alla data della cessazione del rapporto;
- b. in caso di esclusione per apertura della liquidazione o di procedure concorsuali, anche stragiudiziali, sia dimostrato dall'interessato il venir meno delle cause relative e la revoca dei procedimenti.

Art.10 – Organi

10.1 Sono organi della Fondazione:

- 1. l'Assemblea dei Fondatori;

2. l'Assemblea dei Partecipanti;
3. il Consiglio di Amministrazione;
4. il Presidente e i Vicepresidenti
5. l'Organo di Controllo
6. il Comitato Scientifico e il Comitato Etico

Art.11 – Assemblea dei Fondatori

11.1 L'Assemblea dei Fondatori è l'organo di indirizzo strategico della Fondazione ed è costituita dai Fondatori, come individuati al precedente articolo 8. I Fondatori persone giuridiche comunicano tempestivamente alla Fondazione la persona designata a rappresentarle.

11.2 L'Assemblea dei Fondatori, sentita l'Assemblea dei Partecipanti, se costituita, stabilisce gli indirizzi strategici della gestione su base pluriennale, deliberando di iniziativa o su proposta del Consiglio di Amministrazione; approva i programmi di attuazione di tali indirizzi, predisposti dal Consiglio di Amministrazione, e ne verifica la realizzazione.

11.3 Sono compiti specifici dell'Assemblea dei Fondatori:

- a. Determinare il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione, tra un minimo di nove e un massimo di tredici amministratori;
- b. Nominare e revocare i componenti del Consiglio di Amministrazione, salvo i componenti di nomina dell'Assemblea dei partecipanti, se costituita;
- c. Determinare l'eventuale indennità di carica per il Presidente e i Vicepresidenti della Fondazione, stabilendone importo, decorrenza e durata tenuto conto dell'impegno richiesto, nonché della loro esperienza e competenza;
- d. Approvare il bilancio annuale di esercizio e il bilancio sociale;
- e. Nominare e revocare i componenti dell'Organo di controllo e stabilirne il compenso;
- f. Nominare e revocare il revisore legale dei conti e stabilirne il compenso;

- g. Deliberare sulla domanda di ammissione a Fondatore e sull'esonero dal versamento del contributo annuale disposto per uno o più Fondatori;
- h. Deliberare l'invito ad acquisire la qualifica di Fondatore in osservanza delle previsioni di cui al precedente articolo 8.2;
- i. Deliberare sul riesame della domanda di ammissione dell'aspirante Fondatore o Partecipante precedentemente respinta dal Consiglio di Amministrazione;
- j. Deliberare sull'estinzione, la fusione, la scissione o la trasformazione della Fondazione;
- k. Deliberare sulle modifiche statutarie;
- l. Approvare il Codice Etico della Fondazione;
- m. Deliberare su ogni ulteriore materia devoluta dallo Statuto alla sua competenza.

11.4 L'Assemblea dei Fondatori è convocata almeno una volta l'anno, di iniziativa del Consiglio di Amministrazione, o qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti, tramite avviso scritto recapitato almeno quindici giorni prima della riunione all'ultimo indirizzo, anche digitale, comunicato dal Fondatore. Nei casi di urgenza, l'Assemblea è convocata con preavviso di almeno cinque giorni.

11.5 L'Assemblea dei Fondatori è regolarmente costituita con la presenza, anche per delega fino ad un massimo di due deleghe su ciascun Fondatore, della metà più uno dei suoi componenti e delibera, di norma, a maggioranza semplice degli aventi diritto al voto. Si applicano, in materia di deleghe, i commi 4 e 5 dell'art. 2372 c.c. In assenza di convocazione, l'Assemblea dei Fondatori è regolarmente costituita se sono presenti tutti i componenti e l'Organo di controllo. Per le deliberazioni relative ai punti g), h), j) e k), nonché in materia di scioglimento della Fondazione e devoluzione del Patrimonio residuo, l'Assemblea è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole dei tre quarti dei suoi componenti.

11.6 L'Assemblea dei Fondatori si svolge in presenza presso la sede legale. In alternativa, l'Assemblea può svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, con modalità delle quali dovrà

essere dato atto nel verbale. In tal caso devono essere assicurate: l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento, la possibilità di ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere e trasmettere tutta la documentazione, nonché la contestualità dell'esame e della deliberazione. Deve altresì essere accertato dal Presidente di seduta, il quale ne dà atto nel relativo verbale, che il soggetto verbalizzante è in grado di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione. In caso di riunione in collegamento audiovisivo, la seduta si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

11.7 L'Assemblea dei Fondatori è presieduta dal presidente della Fondazione o, in mancanza, da componente eletto in apertura di seduta, il quale indica all'Assemblea anche la persona deputata a svolgere le funzioni di Segretario

11.8 Di tutte le riunioni e decisioni è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario

Art.12 – Assemblea dei Partecipanti

12.1 L'Assemblea dei Partecipanti è costituita così come stabilito dal precedente articolo 9.1.

12.2 L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente della Fondazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente con funzioni vicarie, i quali non hanno diritto di voto. L'Assemblea deve essere convocata, in ogni caso, quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. La convocazione deve avvenire almeno otto giorni prima della data dell'Assemblea, tramite avviso scritto recapitato almeno otto giorni prima della riunione all'ultimo indirizzo, anche digitale, comunicato dal Partecipante.

12.3 L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza, anche per delega, di almeno la metà dei Partecipanti e delibera a maggioranza semplice degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione, da svolgersi non prima di ventiquattro ore dalla prima, è regolarmente costituita con qualsiasi numero di partecipanti e delibera a maggioranza semplice degli aventi diritto al voto. Ad inizio di seduta, l'Assemblea nomina, su proposta del Presidente, il Segretario verbalizzante, anche individuato in soggetto esterno invitato a presenziare nella veste specificata.

12.4 E' fatto divieto di cumulo di deleghe: ogni Partecipante, o relativo delegato, può essere portatore di un massimo di due deleghe.

12.5 L'Assemblea si svolge in presenza presso la sede legale. In alternativa, l'Assemblea può svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale. In tal caso devono essere assicurate l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento, la possibilità di ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere e trasmettere tutta la documentazione, nonché la contestualità dell'esame e della deliberazione. Deve altresì essere accertato dal Presidente di seduta, il quale ne dà atto nel relativo verbale, che il soggetto verbalizzante è in grado di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione. In caso di riunione in collegamento audiovisivo, la seduta si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

12.6 L'Assemblea è convocata dal Presidente della Fondazione almeno una volta l'anno per l'illustrazione delle attività svolte e dei programmi di sviluppo, temi sui quali può esprimere valutazioni e pareri di natura consultiva.

12.7 L'Assemblea svolge inoltre i seguenti compiti:

- a. Delibera parere consultivo in materia di indirizzi strategici pluriennali della Fondazione;
- b. Delibera sulla nomina e revoca di un componente il Consiglio di Amministrazione;
- c. Supporta e collabora alle iniziative di comunicazione e di partecipazione attiva sui territori in cui opera la Fondazione, in accordo con la Direzione Generale.
- d. Esprime pareri e proposte non vincolanti sulle materie di cui alle lettere j) e k) di cui all'articolo 11, comma 3, dello Statuto, nonché su ogni ulteriore materia sulla quale sia chiamata a pronunciarsi in via consultiva dall'Assemblea dei Fondatori.

Art. 13 - Consiglio di Amministrazione

- 13.1 Il Consiglio di Amministrazione è formato da un numero minimo di nove ad un massimo di tredici Consiglieri, determinato dall'Assemblea dei Fondatori in sede di nomina, e comprende il Presidente della Fondazione, che convoca e presiede il Consiglio.
- 13.2 I Consiglieri sono, di norma, scelti tra i Fondatori, salvo intrattengano rapporti di lavoro o collaborazione con la Fondazione.
- 13.3 La carica di Consigliere di Amministrazione della Fondazione è svolta a titolo gratuito, salvo quanto previsto dallo Statuto per il Presidente e i Vicepresidenti della Fondazione. Ai Consiglieri spetta il rimborso delle spese vive documentate.
- 13.4 Salvo quanto stabilito dall'atto di trasformazione per la nomina del primo Consiglio di amministrazione, uno dei Consiglieri è nominato e revocato dall'Assemblea dei Partecipanti, in presenza di un candidato disponibile; i rimanenti sono nominati e revocati dall'Assemblea dei Fondatori, secondo il seguente criterio: (i) due Consiglieri espressione della componente dei Fondatori persone giuridiche; (ii) i Consiglieri rimanenti espressione della componente dei Fondatori persone fisiche.
- 13.5 La nomina dei Consiglieri da parte dell'Assemblea dei Fondatori opera in modalità elettiva, tramite la presentazione di una o più liste, in base a disciplina regolamentare approvata dal Consiglio di Amministrazione.
- 13.6 Salvo quanto stabilito dall'atto di trasformazione per la nomina del primo Consiglio di Amministrazione, il mandato dei Consiglieri di Amministrazione ha la durata di quattro esercizi e scade alla data dell'Assemblea dei Fondatori convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di mandato; in caso di cessazione dalla carica in corso di mandato, subentra in carica il primo dei non eletti della lista di riferimento; in mancanza, l'Organo competente provvede alla sostituzione del Consigliere cessato, restando inteso che il mandato del Consigliere di nuova nomina cessa alla data in cui sarebbe scaduto il mandato del Consigliere sostituito. Salvo il caso di morte del Consigliere, la cessazione dalla carica ha effetto dalla data dell'insediamento del nuovo

Consiglio di Amministrazione o del Consigliere subentrante; la cessazione contestuale dall'incarico della maggioranza dei Consiglieri, determina la decadenza dell'intero Consiglio. I Consiglieri sono rieleggibili per non più di tre mandati consecutivi.

13.7 Ai Consiglieri di Amministrazione si applicano le previsioni di cui all'articolo 2382 del Codice civile.

Il Consiglio di amministrazione, in caso di assenza di un Consigliere, anche giustificata, per tre riunioni consecutive, può deliberarne la cessazione dalla carica con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

La carica di Consigliere cessa, altresì, nei seguenti casi:

- c. Scadenza naturale del mandato
- d. Dimissioni
- e. Revoca per giusta causa
- f. Decadenza disposta dalla legge;
- g. Morte, o perdita della qualifica di Fondatore se persona fisica
- h. Estinzione, esclusione dalla Fondazione o decadenza dalla qualità rivestita, di tutte le persone giuridiche da cui il Consigliere è stato designato quale candidato alla carica;
- i. Ogni ulteriore causa di cessazione o decadenza disposta dalla legge (art. 2382 c.c.) o prevista dallo Statuto.

13.8 Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, salvo quanto devoluto dallo Statuto all'Assemblea dei Fondatori; il Consiglio può delegare proprie attribuzioni a uno o più dei Consiglieri, con eccezione delle attribuzioni di cui al successivo art. 13.9, lettere: a), b), l), o).

13.9 A titolo esemplificativo, il Consiglio di Amministrazione provvede a:

- a. deliberare il progetto di bilancio d'esercizio e il bilancio sociale, entrambi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Fondatori;

- b. deliberare il conto preventivo annuale e la relazione accompagnatoria entro il 31 dicembre dell'esercizio precedente;
- c. deliberare sull'accettazione di donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e la vendita di immobili, e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto di cui al presente Statuto;
- d. deliberare sull'accettazione delle domande presentate dagli aspiranti Partecipanti;
- e. proporre all'Assemblea dei Fondatori il contributo annuale in capo ai Fondatori e ai Partecipanti;
- f. predisporre il programma di attuazione delle linee strategiche di gestione;
- g. nominare i componenti del Comitato Scientifico e del Comitato Etico;
- h. deliberare in materia di partecipazione al capitale di società ed enti, di acquisizione di mutui passivi e di affidamenti in genere;
- i. nominare nel proprio seno il Presidente e due Vicepresidenti della Fondazione, di cui uno con funzioni vicarie;
- j. proporre all'Assemblea dei Fondatori le modifiche statutarie;
- k. approvare le modifiche statutarie richieste da adeguamenti di legge;
- l. conferire speciali incarichi a singoli Consiglieri, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni;
- m. dare attuazione alle delibere dell'Assemblea dei Fondatori;
- n. nominare il Direttore generale (o i componenti dell'ufficio di Direzione Generale) e stabilirne attribuzioni, qualifica, compensi, durata dell'incarico;
- o. documentare nel bilancio di esercizio il carattere secondario e strumentale delle attività istituzionali diverse da quelle di interesse generale;

- p. stabilire e variare l'indirizzo della sede sociale nell'ambito del Comune individuato dallo Statuto e istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, sedi amministrative, sezioni locali, succursali, agenzie e uffici;
- q. nominare i componenti dell'Organo di vigilanza ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i., stabilirne il compenso e il budget di operatività;
- r. individuare partitamente, se del caso, tra le attività di interesse generale elencate nello statuto, quelle espressamente da attuare in ciascun paese estero dove la Fondazione intende operare;
- s. svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto, o non espressamente devoluto dal medesimo ad altri Organi statutari.

13.10 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, di norma, presso la sede legale della Fondazione. Si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 12, comma 5, in materia di riunioni da tenersi in audio-video conferenza.

13.11 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente o, in caso di suo impedimento, del Vicepresidente vicario o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. Provvede alla sua convocazione l'Organo di controllo, in esercizio del potere sostitutivo, in caso di inerzia protratta e previa diffida. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei Consiglieri in carica. L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione delle materie da trattare e del luogo, della data e dell'ora dell'adunanza, deve essere trasmesso almeno quattro giorni prima della seduta, ridotti a due in casi di urgenza, tramite qualunque mezzo, anche telematico, purché idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Le riunioni a cui siano presenti tutti i Consiglieri e l'Organo di controllo sono valide anche in assenza delle formalità di convocazione.

13.12 L'andamento della riunione e le delibere assunte dovranno risultare dal verbale firmato dal Presidente e dal Segretario e riportato nell'apposito libro.

13.13 Il Consiglio di Amministrazione delibera con voto palese e a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

13.14 Il Consiglio di amministrazione può istituire un Ufficio di presidenza, composto dal Presidente e dai Vicepresidenti della Fondazione. L'Ufficio svolge funzioni di istruzione tecnico-operativa delle pratiche e dei deliberati da sottoporre all'esame e decisione del Consiglio di amministrazione. Si riunisce, senza formalità, ogni qual volta il Presidente lo reputi necessario. La Direzione Generale presenzia le riunioni.

Art. 14 – Il Presidente e i Vicepresidenti

14.1 Il Presidente della Fondazione ha la rappresentanza legale della Fondazione nei confronti dei terzi e in giudizio, ed esercita il potere di firma in nome e per conto della stessa.

14.2 Il Presidente della Fondazione è componente del Consiglio di Amministrazione, nel cui seno è nominato, lo convoca, lo presiede e dà attuazione alle relative delibere. Il Presidente della Fondazione è nominato tra i Fondatori.

14.3 Il Presidente della Fondazione convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea dei Fondatori e dell'Assemblea dei partecipanti.

14.4 Il Presidente della Fondazione svolge ogni ulteriore attribuzione a lui affidata dalla legge o dallo Statuto, e riferisce circa le attività del Consiglio di Amministrazione, così come dell'andamento corrente della gestione, direttamente all'Assemblea dei Fondatori.

14.5 Il Presidente della Fondazione, nella qualità di legale rappresentante, può conferire procure, per singoli affari, materie o categorie di affari e/o materie, ad altri componenti del Consiglio di Amministrazione e a terzi.

14.6 In caso di impedimento, le funzioni del Presidente sono assolve dal Vicepresidente vicario.

14.7 Il Presidente e i due Vicepresidenti sono membri di diritto dell'Ufficio di Presidenza.

14.8 Al Presidente e ai Vicepresidenti, in seguito a loro rispettiva richiesta, l'Assemblea dei Fondatori può attribuire un'indennità di carica, determinandone importo, decorrenza e durata.

Art. 15 – Organo di Controllo

15.1 L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale secondo quanto stabilito dall'Assemblea dei Fondatori, che ha la competenza sulla nomina. Oltre ai componenti effettivi, l'Assemblea dei Fondatori ha cura di nominare un componente supplente, in caso di organo monocratico, e due componenti supplenti, in caso di organo collegiale. L'Organo di controllo collegiale elegge nel suo seno il componente che assume la carica di Presidente. I membri dell'Organo di Controllo restano in carica per quattro esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo a quello dell'anno di nomina. I componenti possono essere riconfermati. Ad essi si applica l'art. 2399 del Codice civile, e devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397, del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

15.2 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento.

15.3 L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e civile, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

15.4 Le riunioni dell'Organo di controllo collegiale sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Le riunioni dell'Organo di Controllo si possono svolgere mediante mezzi di telecomunicazione nel rispetto dei principi e delle condizioni previste dallo Statuto per le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

15.5I componenti dell'Organo di Controllo collegiale possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

15.6L'Organo di controllo partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Fondatori;

15.7L'Organo di controllo svolge ogni ulteriore attribuzione affidatagli dalla legge o dal presente statuto.

Art. 16 – Il Comitato Scientifico e il Comitato Etico

16.1 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un *Comitato Scientifico* a formazione collegiale, determinandone il numero e individuandone i componenti tra i partecipanti e/o i volontari della Fondazione e/o tra persone che si sono distinte, per studi, ricerche, esperienze professionali e/o impegno civile, negli ambiti di attenzione propri delle materie in cui si realizzano le attività di interesse generale della Fondazione.

16.2 Il Comitato scientifico svolge un ruolo propositivo e consultivo del Consiglio di Amministrazione, supportandolo nell'identificazione delle linee di priorità strategica per lo sviluppo delle aree di interesse della Fondazione, finalizzato al miglior perseguimento degli scopi sociali.

16.3 Il Presidente del Comitato scientifico è individuato dal Presidente della Fondazione, in seno ai componenti di cui al precedente art. 16.1.

16.4 Il Comitato scientifico si riunisce su iniziativa di convocazione avanzata dal suo Presidente, il quale può essere invitato alle sedute dell'Organo di amministrazione che discute le linee strategiche di indirizzo della Fondazione, con facoltà di avanzare proposte e di formulare pareri per conto del Comitato.

16.5 L'incarico di componente del Comitato scientifico è svolto a titolo gratuito, fermo il rimborso delle spese vive documentate. L'organismo dura in carica quattro anni ed i componenti possono essere rinominati.

16.6 Il Consiglio di amministrazione può nominare un Comitato Etico, determinandone numero e

componenti, il cui compito è di supportare la Fondazione nell'elaborazione di contenuti e prassi coerenti con i suoi principi ispiratori e la sua missione, in particolare nell'elaborazione e revisione di un Codice Etico.

16.7 L'incarico di componente di Comitato Etico è svolto a titolo gratuito, fermo il rimborso delle spese vive documentate. L'organismo dura in carica quattro anni ed i componenti possono essere rinominati.

Art. 17 - Direzione Generale

17.1 Il Consiglio di Amministrazione può nominare una Direzione Generale in forma monocratica o collegiale definendo compiti, qualifica, durata dell'incarico, compensi e numero dei componenti, se collegiale, secondo i principi stabiliti dal presente Statuto.

17.2 La Direzione Generale è responsabile della gestione amministrativo-operativa della Fondazione.

Essa, in particolare:

- a. provvede ad organizzare gli Uffici della Fondazione, la gestione amministrativa e lo svolgimento delle attività secondo principi di efficacia ed efficiente gestione, individuando e predisponendo mezzi, strumenti e risorse;
- b. dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, nonché agli atti del Presidente;
- c. assicura la conformità normativa delle attività e procedure;
- d. assiste il Consiglio di Amministrazione nell'istruzione e analisi degli argomenti oggetto di delibera e nella redazione del bilancio di esercizio, del bilancio sociale, del conto previsionale e della programmazione.

17.3 I componenti la Direzione Generale partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 18 – Revisore legale dei Conti

18.1 Al superamento dei limiti di cui all'art.31 del D.Lgs. 117/2017, l'Assemblea dei Fondatori nomina un revisore legale dei conti indipendente, o una società di revisione legale dei conti, iscritti nell'apposito registro.

18.2 Il revisore legale dei conti possiede i requisiti professionali e di indipendenza stabiliti dal d.lgs. n. 39/2010 e s.m.i., e svolge le funzioni ivi richieste.

18.3 L'incarico del revisore legale dei conti dura il periodo di un triennio e scade alla data di approvazione del bilancio del secondo esercizio successivo a quello della nomina. L'incarico può essere rinnovato fino ad un massimo di ulteriori due trienni.

Art. 19 - Esercizio sociale e bilancio

19.1 L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

19.2 Al ricorrere della condizione di cui all'art. 14, comma 2, del D.lgs. 117/2017, o in assenza di tali condizioni per libera decisione del Consiglio di Amministrazione, la Fondazione redige il bilancio sociale.

19.3 Entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio, e comunque non oltre il maggior termine di 165 giorni, il Consiglio di Amministrazione approva il progetto di bilancio di esercizio e di bilancio sociale; entrambi i documenti, redatti secondo le disposizioni di legge e muniti delle relazioni dell'Organo di controllo e del revisore legale dei conti, devono essere depositati presso la sede sociale, disponibili all'esame dei Fondatori e dei Partecipanti almeno quindici giorni prima della data di convocazione di seduta dell'Assemblea dei Fondatori chiamata ad approvarli.

19.4 Entro il 15 giugno dello stesso anno, deve tenersi la riunione dell'Assemblea dei Fondatori per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale.

Art. 20 - Patrimonio

20.1 Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità

civiche, solidaristiche, di utilità sociale e civile. E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8 del D.lgs. 117/2017.

20.2 Il patrimonio della Fondazione è composto:

- e. dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o da soggetti terzi;
- f. dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- g. dalle elargizioni a qualunque titolo effettuate da enti o da privati con destinazione a incremento del patrimonio;
- h. dalla parte di rendite non impiegata nella gestione corrente e/o esuberante che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, è destinata a incrementare il patrimonio;
- i. da contributi attribuiti al patrimonio provenienti dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o sovranazionali o da altri enti pubblici.

20.3 Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- j. dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio;
- k. dai proventi e/o i ricavi derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse;
- l. da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione e/o al Patrimonio;
- m. da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, dall'Unione europea, da enti territoriali o sovranazionali, da altri enti pubblici;
- n. dai contributi in qualsiasi forma concessi da soggetti terzi;
- o. dai fondi pervenuti mediante raccolte ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 117/2017;

p. da ogni altra entrata compatibile con le finalità della Fondazione e nei limiti consentiti dal D.lgs. 117/2017.

20.4 Qualora, a causa di perdite, il Fondo di dotazione sia ridotto al di sotto del minimo legale o, in ogni caso, di oltre un terzo, il Presidente convoca senza indugio l'Assemblea dei Fondatori per le delibere inerenti e conseguenti.

Art. 21 - Libri sociali

21.1 I Fondatori hanno diritto di esaminare i libri sociali in relazione agli aggiornamenti intervenuti a partire dall'acquisizione della qualifica relativa; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno dieci giorni; l'esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d'ufficio, alla presenza di un componente del Consiglio di amministrazione o di persona designata dallo stesso Consiglio. Il componente Fondatore può farsi assistere da professionista di sua fiducia. Ad entrambi sarà richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. I partecipanti hanno diritto di esaminare, con le stesse forme e modalità, il libro dei verbali delle Assemblee dei Partecipanti e il Libro dei Partecipanti di cui al successivo art. 22.2 Il Fondatore o il Partecipante che, successivamente all'esame dei libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri è passibile di esclusione.

21.2 Sono libri sociali i seguenti:

- a. Libro dei verbali dell'Assemblea dei Fondatori
- b. Libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione
- c. Libro dei verbali dell'Assemblea dei Partecipanti
- d. Libro dei Fondatori
- e. Libro dei Partecipanti
- f. Libro dell'Organo di controllo

I Libri sono aggiornati e custoditi a cura del Consiglio di Amministrazione, e conservati presso la sede sociale. Il libro dell'Organo di controllo è aggiornato a cura del medesimo Organo.

Art. 22 – Estinzione

22.1 La Fondazione si estingue secondo le modalità di cui all'articolo 27 del Codice civile:

- q. quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- r. quando lo scopo è divenuto impossibile o è stato raggiunto.

22.2 La Fondazione si estingue anche a seguito del venir meno di tutti i Fondatori.

22.3 In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio è devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad altro Ente di Terzo settore, operante per il raggiungimento di scopi analoghi a quelli istituzionali della Fondazione, sentito il parere dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del decreto legislativo n. 117 del 2017. Sono fatte salve, in ogni caso, altre diverse destinazioni dei beni residui imposte dalla legge.

Art.23 - Clausola arbitrale

23.1 Tutte le controversie che riguardino la Fondazione e in qualsiasi modo coinvolgano i Fondatori, i Partecipanti, gli organi della Fondazione o singoli componenti degli stessi, anche se relative all'interpretazione, esecuzione e validità del presente Statuto, saranno deferite a un collegio arbitrale. Tale collegio deve essere composto da un numero di membri uguale al numero delle parti in contenzioso – ciascuna delle quali avrà diritto a nominare un arbitro – più un arbitro ulteriore che svolgerà le funzioni di Presidente del Collegio arbitrale, nominato dalle Parti di comune accordo o, in mancanza di accordo, dagli arbitri già nominati o, in ulteriore subordine, dal Presidente del Tribunale di Bologna.

23.2 Le nomine degli arbitri di parte devono essere effettuate entro 60 (sessanta) giorni dalla designazione del primo di essi. Gli arbitri procedono in via irrituale e secondo equità, rendendo il loro lodo entro 90 (novanta) giorni dall'insediamento, salva diversa intesa tra le parti.

23.3 La sede dell'arbitrato è fissata presso il domicilio del Presidente del collegio, salvo diverso accordo tra le parti in contenzioso.

Art.24 - Norma di rinvio

24.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo Settore (in particolare, la legge 6 giugno 2016, n.106 ed il D.lgs. 3 Luglio 2017 n.117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.